

primo comma, è aggiunto il seguente: « Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale »;

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

01. 06. Onnis, Porcu, Cossa.

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: ed assessore regionale e provinciale.

1. 10. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: ed assessore regionale.

1. 9. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

b-bis. 1) assessore regionale che non sia membro del Consiglio regionale.

1. 15. Buontempo, Mastella.

Al comma 1, lettera b-ter), aggiungere, in fine, le parole: al primo mandato.

1. 8. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, lettera b-quater), sostituire le parole: 15.000 abitanti con le seguenti: 30.000 abitanti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 14. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-quinquies) componenti delle giunte regionali, provinciali e dei comuni capoluogo di provincia.

1. 16. Quartiani, Nigra, Olivieri.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 1.** Leoni, Montecchi, Cabras, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 2.** Mastella, Montecuollo.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 11.** Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 17.** Mantini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il candidato che, nelle condizioni di cui al comma 1, è eletto al Parlamento

europeo, entro quindici giorni dall'avvenuta proclamazione, deve manifestare per iscritto, agli organi istituzionali previsti dalla legge, l'opzione conseguente allo stato di incompatibilità venutosi a determinare. Alle scadenze dei termini di cui al precedente periodo, in caso di mancata dichiarazione, l'interessato si intende automaticamente e irrevocabilmente decaduto dalla carica di cui al comma 1.

1. 5. Mascia, Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: 15.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.

1. 12. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e dei presidenti di provincia fino alla fine del comma.

1. 13. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 78, la lettera a) è soppressa.

1. 4. Mastella, Montecucollo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18). — 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, nono comma, dopo le parole: « di lingua tedesca della provincia di Bolzano » sono aggiunte le seguenti: « , di lingua ladina della regione Trentino-Alto Adige »;

b) il terzo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a cinquantamila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua tedesca della provincia di Bolzano, a trentamila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, a quindicimila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua ladina della regione Trentino-Alto Adige ».

1. 02. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

(A.C. 4880 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Efficacia).

1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

(Efficacia)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le eventuali opzioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data della proclamazione degli eletti.

2. 1. Cabras, Montecchi, Leoni, Boato, Bressa.

(A.C. 4880 - Sezione 4)**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.***(Pari opportunità).*

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI
LEGGE****ART. 3.***(Pari opportunità).**Sopprimere il comma 1.*

- 3. 5.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Verdone.

Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme delle fino a: candidature plurime con le seguenti: Per ogni lista circoscrizionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati.

- * **3. 4.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme delle fino a: candidature plurime con le seguenti: Per ogni lista circoscrizionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati.

- * **3. 13.** Cima, Bimbi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme con le seguenti: In ciascuna.

- ** **3. 1.** Montecchi, Amici, Leoni, Cabras, Boato, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole da:
Nell'insieme con le seguenti: In ciascuna.

**** 3. 10.** Cima, Biondi, Bimbi.

Al comma 1, sostituire le parole: ai due
 terzi *con le seguenti:* ad un quinto.

3. 15. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, sostituire le parole: ai due
 terzi *con le seguenti:* alla metà.

*** 3. 6.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando
 Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Ver-
 tone.

Al comma 1, sostituire le parole: ai due
 terzi *con le seguenti:* alla metà.

*** 3. 11.** Cima, Bimbi.

Sopprimere il comma 2.

3. 9. Rizzo, Maura Cossutta, Armando
 Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Ver-
 tone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le liste circoscrizionali che non
 ottemperino a quanto disposto dal comma
 1 sono inammissibili.

*** 3. 2.** Montecchi, Leoni, Amici, Boato,
 Bressa, Cabras, Biondi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le liste circoscrizionali che non
 ottemperino a quanto disposto dal comma
 1 sono inammissibili.

*** 3. 12.** Cima, Deiana, Bimbi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le
 parole da:* l'importo *fino alla fine del*

periodo con le seguenti: è stabilita l'inam-
 missibilità delle liste da parte degli organi
 competenti.

3. 16. Mantini, De Franciscis.

*Al comma 2, sopprimere il secondo
 periodo.*

3. 8. Rizzo, Maura Cossutta, Armando
 Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Ver-
 tone.

Sopprimere il comma 3.

*** 3. 3.** Leoni, Montecchi, Amici, Boato,
 Bressa, Cabras.

Sopprimere il comma 3.

*** 3. 7.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando
 Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Ver-
 tone.

(A.C. 4880 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

*(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste
 dei candidati).*

1. All'articolo 12, quarto comma, della
 legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
 modificazioni, dopo il primo periodo è
 inserito il seguente: « Nessuna sottoscri-
 zione è richiesta altresì per i partiti o
 gruppi politici che nell'ultima elezione
 della Camera dei deputati abbiano pre-
 sentato liste per l'attribuzione dei seggi in
 ragione proporzionale con le quali si sia
 collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma
 1, del testo unico delle leggi recanti norme
 per la elezione della Camera dei deputati,
 di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur
 sotto un diverso contrassegno, un candi-
 dato risultato eletto in un collegio uninom-
 inale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).

Sopprimerlo.

- 4. 3.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, sostituire le parole: un candidato con le seguenti: almeno due candidate.

- 4. 2.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

(A.C. 4880 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE ED ALLEGATE TABELLE B E C NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze »;

b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 1 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 5 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 9 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 2 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 6 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 10 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 3 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 7 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 11 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 4 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 8 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <small>mm. 20</small> 12 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali : le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.


Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.


I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**



ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE (regioni)
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

Sopprimerlo.

- 5. 4.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: Non può essere espressa alcuna preferenza in nessuna delle circoscrizioni elettorali. Risultano, pertanto, eletti parlamentari europei, per ciascuna lista ed in ciascuna circoscrizione elettorale, i candidati in ordine di presentazione delle candidature, in virtù dei risultati ottenuti da ogni singola lista e del conseguente numero di parlamentari eletti.

- 5. 2.** Russo Spena, Mascia, Giordano, Montecchi.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: L'elettore esprime il voto di lista, che si intende dato a tutti i candidati ricompresi nella lista votata. Conseguentemente risultano eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione in lista e in numero corrispondente ai seggi assegnati alla lista medesima.

- 5. 6.** Quartiani, Nigra, Olivieri.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: L'elettore può manifestare, non più di tre preferenze, salvo che nella circoscrizione insulare Sardegna - Sicilia, dove può essere espressa non più di una preferenza.

- 5. 1.** Cabras, Leoni, Montecchi, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: non più di tre preferenze con le seguenti: una sola preferenza.

- 5. 8.** Quartiani, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

- 5. 3.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione). — 1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: « Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista

circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore valore percentuale indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuali cui non siano ancora stati assegnati seggi ».

2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

5. 02. Marras, Massidda.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: « Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione

i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore valore percentuale indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuali cui non siano ancora stati assegnati seggi ».

5. 01. Enzo Bianco, Cardinale, Burtone, Piscitello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione) — 1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: « Successivamente, determina la cifra circoscrizionale di ogni resto. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il resto di ogni lista circoscrizionale e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi della circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati rispettivamente nelle circoscrizioni i cui resti hanno la maggiore cifra circoscrizionale e, in caso di parità, al resto maggiore; in caso di parità di resto, si procede a sorteggio ». 2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

5. 03. Marras, Massidda.

(A.C. 4880 – Sezione 7)**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 6.**

*(Disciplina transitoria per lo svolgimento
abbinato delle elezioni europee, regionali ed
amministrative del 2004).*

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;

e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per

cento ». Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;

f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(A.C. 4880 — Sezione 8)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

*(Modifica all'articolo 18
della legge 10 dicembre 1993, n. 515).*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « attinente alle campagne elettorali, commissionato » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati ». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI
LEGGE**

ART. 7.

(Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ad integrazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ciascun candidato alle elezioni europee è obbligato a rispettare il tetto massimo di spesa per la campagna elettorale non superiore ad euro 600.000.

7. 1. Mantini, Fanfani, De Franciscis.

(A.C. 4880 — Sezione 9)

**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto).

1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione

dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

2. Nei casi in cui si verificano difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.

(A.C. 4880 — Sezione 10)

**ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0004510